

8. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 120 milioni di euro, da destinare all'adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.

9. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 10 milioni di euro, da destinare alle provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito.

10. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 3 milioni di euro, da destinare all'Unione italiana ciechi e ipovedenti.

11. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 50 milioni di euro, per interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione.

#### Art. 2.

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2012

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
e  
Ministro dell'economia  
e delle finanze  
MONTI*

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2012  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 263.

12A05833

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2012.

**Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
e  
Ministro dell'economia  
e delle finanze  
MONTI*

*Il Ministro della giustizia  
SEVERINO*

12A05813

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
22 maggio 2012.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2012

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;


Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Considerato che il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova è stato colpito il giorno 20 maggio 2012 alle ore 4,00 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici;



Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 21 maggio 2012, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

D'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia Romagna e Lombardia;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze – emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile – acquisita l'intesa

delle regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, nonché agli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite dai predetti eventi, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate in misura tale da garantire l'operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future possibili emergenze.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, provvedono, ciascuna per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2012

*Il Presidente:* MONTI

12A05977

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2012.

**Determinazione, per l'anno 2011, dell'aliquota media del prelievo erariale unico da applicare singolarmente alla base imponibile maturata nell'anno d'imposta 2011 da ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6a), del T.U.L.P.S**

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);

Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003 concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativi al prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che demanda all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di stabilire, con appositi decreti, le modalità di effettuazione della liquidazione del Prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

